

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
relativo alla modifica di alcuni articoli della legge notarile
(creazione dell'Ordine dei notai e disciplina dell'esercizio del notariato)

(del 4 maggio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella seduta del 19 ottobre 1953 del Gran Consiglio, l'on. F. Borella e confirmatari presentavano una mozione del seguente tenore :

« I sottoscritti Consiglieri, richiamata la vigente legge notarile 20 febbraio 1940 nonchè le altre disposizioni legislative regolanti la sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili (art. 22 lett. d) della legge organica giudiziaria e art. 30 del regolamento del Tribunale di appello;

considerando l'opportunità di un migliore disciplinamento del ministero notarile, segnatamente con la partecipazione di uno o più rappresentanti dell'albo dei notai nella vigilanza sopra i notai e nella applicazione di pene disciplinari;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'utilità di un disciplinamento delle professioni liberali attraverso il sindacato obbligatorio, rientrante nel quadro delle corporazioni di diritto pubblico;

considerando che anche per il ministero del notaio sia conveniente creare una corporazione coattiva, cui sia conferito, nell'interesse pubblico, il potere di collaborare con gli organi statali all'emanazione delle norme per l'esercizio della professione ed all'estrinsecazione del potere disciplinare sui propri membri, domandano la riforma degli art. 10 - 103 - 105 della vigente legge notarile nel modo seguente :

Art. 10 : Lett. l) essere iscritto nell'Albo dei notai.

Art. 103 : Il Tribunale di appello, insieme col Consiglio dell'Ordine dei notai, esercita la vigilanza sui notai e gli archivi notarili, ecc. ecc.

Art. 105 bis : L'Ordine dei notai partecipa con il Tribunale di appello alla vigilanza sul ministero notarile.

Al principio di ogni anno sono iscritti d'ufficio nell'albo, tenuto dal Tribunale di appello, tutti i giuristi ammessi all'esercizio del notariato e che non riempiono funzioni incompatibili per legge con il notariato.

Art. 105 ter : Gli iscritti nell'albo costituiscono l'Ordine dei notai : l'Ordine si riunisce, in adunanza ordinaria, entro il mese di maggio di ogni anno, per eleggere il Consiglio dell'Ordine composto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario-cassiere e di due membri. Le ulteriori modalità di funzionamento dell'Ordine sono stabilite dallo stesso, con statuti da approvarsi dal Tribunale di appello. Sono conseguentemente modificati i regolamenti relativi ».

Precedentemente alla mozione, una neo-costituita associazione di notai (che si intitola a torto : « Ordine dei notai ») aveva affacciato proposte sostanzialmente uguali, chiedendo che fosse decretata la costituzione di un Ordine dei notai, chiamato ad esercitare determinate funzioni disciplinari. Poichè essa si limitava a chiedere una « riforma legislativa atta ad inserire l'Ordine dei notai

nel quadro delle organizzazioni professionali controllate dallo Stato» il Consiglio di Stato, con sua lettera del 18 febbraio 1953 l'informava che si sarebbe espresso in merito, solo quando sarebbe stato investito da una richiesta motivata «la quale dovrà soprattutto apportare la dimostrazione che l'ordinamento attuale sulla disciplina del notariato non risponde alle esigenze della professione». L'associazione non ha dato seguito alla richiesta.

Correttamente la mozione muove dal presupposto che la creazione di un «Ordine dei notai» retto da norme vincolanti per quanti esercitano il ministero notarile, autorizzato a collaborare alla disciplina della professione, è atto che rientra nelle competenze dei poteri pubblici. La qualifica di «Ordine», benché nessuna disciplina legislativa esista in merito, è nella nostra pratica, riservata unicamente a quelle organizzazioni di persone appartenenti alle arti liberali che sono state riconosciute dallo Stato mediante atto legislativo. L'Ordine degli avvocati trova la sua base negli art. 368 e seg. del C.P.C., quello delle arti sanitarie nel DL 21 dicembre 1938, quello degli ingegneri e architetti nel DL 16 febbraio 1937. E' il potere pubblico che conferisce, attraverso un atto legislativo, alle professioni liberali un carattere di corporazione di diritto pubblico (art. 59 CCS) con tutte le conseguenze che ne derivano. Una sentenza della suprema Corte federale (RU 78 I. p. 409-R.G.P. anno 1953, pag. 161) ha infatti stabilito (si trattava dell'Ordine dei medici) che il legislatore ticinese, senza violare il principio della forza derogante del diritto federale poteva dare all'Ordine un'organizzazione che si scosta dai principi valevoli del diritto civile. L'Ordine ha carattere di sindacato obbligatorio che rientra nel quadro delle corporazioni di diritto pubblico cui è conferito, nell'interesse pubblico, il potere di emanare norme per l'esercizio della professione e un potere disciplinare sui propri membri.

Accettabile è pure il pensiero espresso nella mozione, per cui, in linea generale, dev'essere conferita alle professioni liberali la facoltà di costituirsi organicamente (si chiami l'organizzazione «sindacato» o, più rettamente, «corporazione»), con partecipazione obbligatoria e con lo scopo generico di meglio assicurare l'esercizio della professione.

Senonchè, nel caso particolare, dev'essere attentamente esaminato, se la disciplina attualmente in vigore per il ministero notarile necessiti di una trasformazione e, soprattutto, quali limiti di soluzioni ponga la natura particolare del notariato quale la legge, per lunga tradizione, ha consacrato nel nostro Cantone.

E' noto — e basterà pertanto un semplice richiamo — che l'art. 1 della legge notarile dichiara il notaio «pubblico funzionario». La vigilanza sulla sua attività incombe al Tribunale di appello (art. 103) che pratica le visite agli archivi al mezzo di un ispettore designato fra i suoi membri (art. 22 lett. F della legge organica giudiziaria), detta le norme regolamentari del caso, dà la direttiva in caso di dubbia interpretazione della legge, stabilisce i formulari, applica le sanzioni disciplinari e promuove, anche d'ufficio, le azioni penali di cui i notai si fossero resi passibili nell'esercizio delle loro funzioni.

L'organizzazione del notariato nel Cantone si accosta, nelle grandi linee, a quella dei Cantoni romandi: la qualità di «funzionario pubblico» — «officier public» — ne determina le funzioni e la subordinazione. Movendo da tale qualifica, in genere il suo ministero è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità, sia questa il Dipartimento di giustizia, sia il Consiglio di Stato. La legge ginevrina prevede anche una «Commission de surveillance» composta di 7 membri, che in realtà «non sorveglia niente» (F. Spielmann - L'organisation du notariat en Suisse, pag. 20), limitandosi a preavvisare sulla pena da infliggere a

un notaio colpevole, in seguito di denuncia al Consiglio di Stato. Importanza non maggiore sembra avere la « Camera dei notai » prevista dalla legge vedese, composta del direttore del Dipartimento di giustizia, di otto membri e di quattro supplenti designati fra i notai : essa delibera e dà un preavviso, quando ne è richiesta, sulle denunce concernenti i notai, rivolte al Consiglio di Stato o al Dipartimento : ha però la funzione importante di stabilire i conti di onorario litigiosi e di salvaguardare la dignità del notariato. A Neuchâtel la vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato, mentre nel Vallese e a Friburgo esiste una « Camera dei notai » incaricata di esaminare l'ufficio del notaio, lo stato delle minute, come pure il modo con cui il notaio esercita la funzione.

Come si vede se pur anche la funzione suprema della vigilanza è affidata ad una istanza indipendente (Dipartimento, Consiglio di Stato) è abbozzato, in misura maggiore o minore, il tentativo di associare i notai al suo esercizio : a quanto ci consta è vivo l'indirizzo a conferir loro, malgrado la loro qualità di « officier public » maggiori diritti in materia.

Nel nostro Cantone la sorveglianza sull'esercizio del notariato — come è noto — è affidato dalla legge unicamente al Tribunale di appello.

Bisogna riconoscere che il sistema non ha dato luogo a sensibili inconvenienti, anzi ha assicurato all'esercizio del notariato nel Cantone un funzionamento che senza essere perfetto (le istituzioni devono sempre contare con gli uomini che le incarnano), non può dirsi meno valido di quello di altri Cantoni confederati. Si potrebbe, quindi, lecitamente concludere che non esistano ragioni tanto prementi da indurre il legislatore a innovare. Eppure, a ben guardare, l'evoluzione odierna delle professioni, il nascere e il consolidarsi della tendenza (alimentata da fonti diverse di pensiero e fors'anche di finalità) a conceder loro una autonomia regolata dalla legge, l'esempio delle altre professioni liberali — avvocati, medici, ingegneri e architetti — che hanno ricevuto uno statuto che conferisce loro il carattere di corporazione di diritto pubblico ci inducono a ritenere che si possa accogliere il principio della costituzione di un « Ordine dei notai ». Il quale se veramente — com'è da attendersi — si prefiggerà di ottenere una migliore disciplina della professione, un incremento allo sviluppo dottrinale e legislativo che vi ha attinenza; se — come si può ritenere — non si tramuterà in un Consorzio per la difesa di interessi materiali, ma si porrà come scopo soprattutto di promuovere una stretta coscienza e moralità nell'esercizio della professione, costituirà a non averne dubbio un apporto prezioso al fiorire delle patrie istituzioni.

Più arduo e controverso è il problema a sapere, se all'« Ordine dei notai » debbano essere attribuiti, in sostituzione o in collaborazione con il Tribunale di appello, compiti disciplinari e amministrativi. In linea di principio si deve ammettere che l'Ordine, per rispondere alle sue esigenze, non ha necessariamente bisogno di assumere prerogative di tale natura : un riconoscimento della sua qualità di corporazione di diritto pubblico non chiama in modo imperativo l'attribuzione di funzioni giurisdizionali. Se, quindi, per quanto ha tratto la sorveglianza sopra i notai si lasciasse l'ordinamento attuale, nulla vi sarebbe da obiettare da un punto di vista generale.

Ma il problema dev'essere esaminato sotto l'angolo dell'opportunità di decretare un diverso ordinamento. Bisogna che sia posto l'interrogativo a sapere, se chiamando l'Ordine dei notai, sotto una forma o sotto l'altra, a collaborare nella vigilanza sui notai, si attua un progresso o, almeno, si ossequia a motivi ragionevoli.

Dev'essere, pertanto, in primo luogo esaminato se la qualità del notaio « pubblico funzionario » ponga l'esigenza che il corpo o l'istanza che ne vigila e guida l'attività, deve essere formato unicamente da un'Autorità statale, senza intervento di rappresentanza qualsiasi della categoria interessata. Il Tribunale di appello, a cui la mozione Borella e conf. è stata sottoposta dal Dipartimento di giustizia, opina per la negativa, facendo osservare nel suo ufficio del 19 gen-

naio 1954 che partendo dal presupposto dell'art. 1 L.N che fa del notaio un « pubblico funzionario » si « dovrebbe lasciare la sorveglianza come per il passato, esclusivamente al Tribunale di appello ». Nessuna argomentazione è stata presentata a conforto della tesi; la quale, a nostro avviso, dopo esame attento, si rivela non più sostenibile. La tendenza odierna ha prospettato i rapporti dei funzionari pubblici nei confronti dell'Autorità in un modo che tende a sciogliersi dalla premessa di un rigidismo gerarchico: si ritiene che il funzionario non solo ha diritto di difendersi contro gli addebiti mossi (diritto, quindi, di conoscerli nella loro esatta formulazione, diritto di prender conoscenza degli atti rilevanti dell'inchiesta, diritto di presentare prove, ecc.) ma di far vagliare il proprio caso da consessi in cui la sua classe è rappresentata. Nel progetto di nuovo organico per gli impiegati e i funzionari statali (art. 28) è previsto, ad esempio, un diritto di ricorso in caso di mancata rielezione, di destituzione, di pensionamento amministrativo, di assegnazione ad una classe inferiore, ad una Commissione di 5 membri in cui l'interessato designa un membro. Poiché nessuna norma di diritto pubblico — e neppure nessun principio generale — vieta che i rapporti tra funzionari e Autorità siano liberamente stabiliti dalla legge, ne viene che non è possibile sostenere trionfalmente l'attuale assetto, facendo leva sulla qualità di « funzionario pubblico » inerente al notaio. La questione non è più questione di principio, ma di opportunità. A determinare la soluzione dovrà unicamente intervenire, come elemento discriminatore, l'interesse pubblico.

Posto il problema entro questi termini bisogna chiedersi — come già abbiamo detto — se un'inflexione all'assetto attuale, che regoli la disciplina del notariato in modo da chiamare i notai stessi a collaborarvi, sia giustificata da una necessità di ordine generale.

In favore dello status quo si può far valere la posizione indipendente del Tribunale di appello: l'Autorità giudiziaria, sottratta ad un qualsiasi interesse di categoria è in grado di assicurare una vigilanza autorevole, continuata, conforme a criteri e valutazioni di stabilità. Chiamando i notai ad esercitare, sotto una forma o sotto l'altra, un influsso sulla disciplina notarile si può temere che si affermino concezioni di categoria, difese individuali di punti di vista interessati, incostanza di giurisprudenza, influssi di una male interpretata collegialità.

Ma, a prescindere da questi timori che possono esser dispersi dal pensiero che il notaio che siede in veste di giudice saprà assumere l'atteggiamento che la funzione esige, bisogna riconoscere che un sistema misto in un seggano giudici e notai, non è privo di vantaggi. Si acquisisce a collaborazione chi è più direttamente interessato a che la funzione notarile sia esercitata con decoro, sono presenti gli uomini che nella pratica quotidiana hanno penetrato le difficoltà del ministero. Già da anni funziona da noi il Consiglio di disciplina forense per la vigilanza della professione dell'avvocato, in cui sono presenti giudici del Tribunale di appello e rappresentanti dell'Ordine degli avvocati e non consta che si siano mai verificati inconvenienti. Valutata ogni circostanza, ci dichiariamo pertanto d'avviso che si possa, anche su questo punto, accogliere — preciseremo in quale modo — l'istanza formulata a questo proposito dalla mozione Borella e conf.

Siamo così giunti a ritenere:

- a) nulla vieta che si abbia a istituire l'« Ordine dei notai »;
- b) parimenti nulla si oppone a che l'« Ordine dei notai » sia chiamato a collaborare nell'esercizio della vigilanza sull'attività notarile.

Le proposte della mozione non possono tuttavia essere accolte così come sono presentate. Le modifiche della legge notarile indicate sono formalmente lacunose, non rispondenti a criteri di euritmia legislativa e, nel merito, non in

tutte adeguate. Per ottenere una sistemazione conveniente, la Legge notarile, dev'essere integrata in modo più completo.

Poichè l'« Ordine dei notai » non può essere creato con semplici aggiunte agli articoli del titolo V che trattano « dell'ispezione del Tribunale di appello e della disciplina sul notariato » è conveniente introdurre un titolo V bis che ne stabilisca in modo esauriente l'istituzione e fissi le modalità dell'albo. A somiglianza di quanto è previsto per l'Ordine degli avvocati (art. 368 CPC) l'albo dovrà essere completato a mano a mano si verifichino dei mutamenti: nuovi notai ammessi, cessazione dell'esercizio del notariato (art. 22 della legge notarile), revoco dall'esercizio (art. 111, 112 LN), sospensione dall'esercizio (art. 30), ecc. Abbiamo pure mantenuto un parallelismo per quanto concerne le radunanze ordinarie dell'Ordine, la composizione dei suoi organi, la riserva per gli statuti che dovrebbero essere approvati dal Consiglio di Stato, Autorità esecutiva delle leggi.

Più complesso si è presentato il problema dei modi e dei limiti entro i quali l'Ordine può essere chiamato a collaborare nella vigilanza sui notai. La soluzione affacciata dalla mozione Borella e conf. che prevede « tout court » che « il Tribunale di Appello, col Consiglio dell'Ordine dei notai, esercita la vigilanza sui notai e sugli archivi notarili, pratica le visite e le ispezioni », ecc. con tutte le funzioni come al vigente art. 103, non è accettabile per due considerazioni: la prima, di indole organica, che rileva, come si verrebbe a creare un collegio eccessivamente folto per giudicare talora di questioni di scarso rilievo: mettere in moto nove giudici di appello e cinque membri del Consiglio dell'Ordine sarebbe veramente eccessivo e non certo in consonanza con i principi di rapidità, di raccoglimento e di discrezione inerente alla materia disciplinare che dev'essere, per sua natura, affidata ad un corpo ristretto.

La seconda considerazione è di principio. Non è possibile estendere la collaborazione dell'Ordine dei notai, sino a farlo partecipe di funzioni che devono essere affidate esclusivamente a un'istanza indipendente. La collaborazione è ammissibile solo nell'ambito disciplinare in senso stretto. Pertanto opiniamo che il Tribunale di Appello deve restare, come sin qui, l'unico organo cui è devoluta la vigilanza generale sull'esercizio del notariato: a lui incombe di praticare le ispezioni annuali, designando a ciò uno o più giudici (per togliergli tale compito bisognerebbe modificare anche la legge organica giudiziaria, art. 22, lett. F), di dettare quelle che la legge chiama « le norme regolamentari del caso », di dare la direttiva in caso di dubbia interpretazione della legge, di stabilire i formulari. Parimenti resta di competenza del Tribunale di Appello cioè all'Autorità che conferisce le qualità di notaio (articolo 6 LN) la constatazione della cessazione dell'esercizio del notariato e la decisione di revoca dall'Ufficio a dipendenza di un provvedimento disciplinare (art. 22 cifra 7). Anche la riabilitazione è di competenza del Tribunale.

Per contro possono rientrare nelle questioni di competenza di un corpo in cui l'Ordine sia rappresentato, come fu detto, quelle che si riferiscono alla disciplina interna dell'esercizio del ministero notarile e cioè i trasgressi compiuti dai notai, che per legge sono colpiti da sanzioni. Solo così si opera una chiara divisione di attributi.

Movendo dalle considerazioni esposte, uniformandoci ancora all'organizzazione che da anni disciplina l'esercizio della funzione forense, prevediamo la costituzione di un Consiglio di disciplina notarile composto di 5 membri e cioè del presidente del Tribunale di Appello che ne è il capo, del vicepresidente, di un giudice di Appello, di regola sarà scelto fra gli incaricati della sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili, del presidente e del vicepresidente dell'Ordine dei notai. Le sue funzioni consistono:

- a) nel reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze dei notai nell'esercizio del loro ministero;

- b) nel decidere inappellabilmente i reclami circa gli onorari e le spese richiesti dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile;
- c) nel promuovere d'ufficio le azioni penali delle quali si sono resi possibili i notai nell'esercizio delle loro funzioni.

Confessiamo che abbiamo dovuto superare qualche perplessità prima di deciderci per le innovazioni che proponiamo. E tuttavia, a ragione veduta, possiamo tranquillamente dire che esse, ove trovino esecuzione volenterosa e leale, possono contribuire a mantenere al ministero notarile il suo decoro. Un riconoscimento di diritto pubblico del corpo dei notai come tale, la collaborazione all'esercizio della disciplina notarile potranno promuovere il senso collettivo e individuale di responsabilità, onde il notaio si avvicini e continui nella sua funzione con l'animo probò e retto con cui si assumono gli incarichi di fiducia.

Invitandovi a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno legislativo, vi preghiamo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sul notariato del 20 febbraio 1940
(creazione dell'Ordine dei notai)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 maggio 1954 n. 489 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 22 della legge sul notariato del 20 febbraio 1940 è modificato nel modo seguente :

Art. 22. — La cifra 7 è così completata :

« 7) quando sia stato revocato dal Tribunale di appello, su proposta del Consiglio di disciplina ».

All'articolo è aggiunto un capoverso del seguente tenore :

« Spetta al Tribunale di appello constatare d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato quando ricorrono i motivi configurati nel presente articolo. Il decreto sarà prontamente pubblicato nel Foglio ufficiale ».

Art. 2.

L'art. 23 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 23. — Il notaio potrà instare presso il Tribunale di appello direttamente o tramite il Consiglio di disciplina notarile, se la revoca è stata decretata su proposta di questo organo, per essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni quando siano scomparse le cause che

ne hanno determinata la cessazione, provando che non è dovuta a grave colpa o negligenza e che ha recuperati i requisiti dell'art. 10 per la sua nomina e dando nello stesso tempo ragionevole affidamento circa la capacità ad adempiere i suoi doveri ed a esercitare correttamente l'arte notarile ».

Art. 3.

Negli articoli 30, 52 cpv. 4, § 1, 76, 88, 92, 109, 113 e 114 della legge sul notariato e nell'articolo 24 cpv. 3 della legge sulla nuova tariffa notarile, la espressione « Tribunale di appello » è sostituita da « Consiglio di disciplina notarile ».

Art. 4.

L'art. 103 della legge sul notariato, è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 103. — Il Tribunale di appello esercita la vigilanza sopra i notai e gli archivi notarili, pratica la visita e le ispezioni annuali al mezzo di uno o più ispettori designati fra i suoi membri, detta le norme regolamentari del caso, dà la direttiva in caso di dubbia interpretazione della legge, stabilisce i formulari ».

Art. 5.

Alla legge sul notariato sono aggiunti i seguenti art. 110 bis e 110 ter :

« Art. 110 bis. — Il presidente e il vice-presidente del Tribunale di appello e dell'Ordine dei notai e un giudice designato dal Tribunale nel proprio seno, e di regola scelto fra gli ispettori, costituiscono il Consiglio di disciplina notarile.

Il Consiglio di disciplina ha le seguenti funzioni :

- a) reprime in via disciplinare, gli abusi e le mancanze dei notai nell'esercizio della loro professione, sotto riserva di ogni altra azione sia civile sia penale;
- b) decide i reclami circa le parcelle notarili, ai sensi dell'art. 24 della legge sulla nuova tariffa notarile;
- c) promuove, d'ufficio, le azioni penali delle quali si sono resi passibili i notai nell'esercizio delle loro funzioni ».

« Art. 110 ter. — Il Consiglio di disciplina notarile è presieduto dal presidente del Tribunale di appello.

In mancanza di uno o più membri, il Consiglio si completa, a cura del presidente, con altri membri del Tribunale di appello, ove si tratti di supplire un giudice, e con membri dell'Ordine dei notai ove si tratti di supplire un rappresentante dell'Ordine. Tale completazione, nei casi di ricusa, di autoricusa o d'impedimento per altri motivi del presidente del Consiglio, sarà fatta a cura del vice-presidente.

I membri del Consiglio di disciplina notarile possono essere ricusati per le cause previste dall'art. 126 del Codice di procedura civile.

La cognizione dei motivi di ricusa spetta al Consiglio stesso, composto dei membri non ricusati e di supplenti, scelti in conformità del cap. 2.

Se è ricusato l'intero Consiglio di disciplina notarile, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario sorteggiando tre membri fra gli altri giudici del Tribunale di appello e due fra i notai facenti parte dell'Ordine dei notai.

Le ricuse devono essere proposte con istanza motivata in conformità dell'art. 128 P.C. Il relativo giudizio viene pronunciato con la

massima celerità ed inappellabilmente, senza obbligo di sentire oralmente il notaio o le parti in contraddittorio ».

Art. 6.

L'art. 111 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 111. — Il Consiglio di disciplina notarile, d'ufficio o su rapporto dell'ispettore, delle Autorità federali o cantonali e di qualunque altra persona interessata, applica le seguenti pene disciplinari, secondo la gravità della colpa e le conseguenze possibili :

- a) l'ammonizione,
- b) l'ammenda sino a Fr. 500,—,
- c) la sospensione dall'esercizio sino a un anno, con eventuale proposta di revoca dell'ufficio al Tribunale di appello.

Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione al Tribunale di appello. E' in facoltà del Consiglio di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni nel Foglio ufficiale, la pubblicazione di quelle concernenti la sospensione dall'esercizio è obbligatoria ».

Art. 7.

Alla legge sul notariato sono aggiunti i seguenti art. 114 bis e 114 ter, sotto un nuovo « TITOLO V bis - DELL'ORDINE DEI NOTAI » :

« Art. 114 bis. — Le persone ammesse all'esercizio del notariato sono iscritte d'ufficio nell'albo dei notai, tenuto a giorno a cura del Tribunale di appello.

Un esemplare dell'albo è rimesso agli Uffici dei registri e agli Uffici giudiziari per l'affissione nel loro locale. Agli Uffici sono pure comunicate indilatamente dal Tribunale di appello le iscrizioni e radiazioni avvenute durante l'anno ».

« Art. 114 ter. — Gli iscritti nell'albo costituiscono l'Ordine dei notai. L'Ordine si riunisce, in adunanza ordinaria, nel mese di gennaio di ogni anno, per eleggere il Consiglio dell'Ordine, composto da un presidente, di un vice-presidente e tre membri. Le ulteriori modalità di funzionamento dell'Ordine saranno stabilite dallo stesso con statuti da approvare dal Consiglio di Stato ».

Art. 8.

Le procedure disciplinari in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo la procedura prevista anteriormente.

Art. 9.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge notarile, con la facoltà di variare la numerazione dei titoli e degli articoli.

Art. 10.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.